



Comune di RUTIGLIANO (Ba)

AREA	LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - CENTRO STORICO – VERDE PUBBLICO AMBIENTE – PAESAGGIO – EDILIZIA SCOLASTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ENERGETICHE
------	---

Servizio	<i>Manutenzioni</i>
----------	---------------------

ACCORDO QUADRO

**PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI RUTIGLIANO**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Ai sensi del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** e s.m.i.

Il Progettista
Geom. Nicola Biancofiore

Premessa – Disposizioni generali

- Art. 1 - oggetto dell'accordo quadro
- Art. 2 - ammontare presunto dell'accordo quadro
- Art. 3 - indicazione sommaria dei lavori
- Art. 4 - durata dell'accordo quadro
- Art. 5 - domicilio e recapito dell'appaltatore
- Art. 6 - consegna dei lavori
- Art. 7 - esecuzione lavori di normale programmazione
- Art. 8 - esecuzione di lavori di urgenza
- Art. 9 - reperibilita' dell'appaltatore
- Art. 10 - registro delle manutenzioni
- Art. 11 - penali per il ritardo
- Art. 12 - periodo di garanzia
- Art. 13 - cauzione definitiva
- Art. 14 - modalita' di esecuzione dei lavori
- Art. 15 - direzione dei lavori
- Art. 16 - misurazione e contabilizzazione dei lavori
- Art. 17 - lavori in economia
- Art. 18 - contabilita' dei lavori a misura.
- Art. 19 - pagamenti
- Art. 20 - danni di forza maggiore
- Art. 21 - compensi all'appaltatore per danni cagionati da cause di forza maggiore
- Art. 22 - invariabilita' dei prezzi - revisione dei prezzi
- Art. 23 - conto finale e collaudo
- Art. 24 - subappalto -
- Art. 25 - costituzione in mora -
- Art. 26 - definizione delle controversie -
- Art. 27 - responsabilita' -
- Art. 28 - prezzi di elenco
- Art. 29 - misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita' conseguenti ai lavori
- Art. 30 - spese varie a carico dell'impresa
- Art. 31 - riserve
- Art. 32 - risoluzione del contratto per fatto dell'impresa
- Art. 33 - **recesso** del contratto per volontà' dell'ente
- Art. 34 - oneri e responsabilita' dell'appaltatore
- Art. 35 - trattamento dei lavoratori
- Art. 36 - osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato generale di appalto
- Art. 37 - polizze assicurative obbligatorie a carico dell'appaltatore
- Art. 38 - documenti di contratto

PREMESSA - DISPOSIZIONI GENERALI -

A) Generalità

Il Comune di Rutigliano, in seguito denominata “stazione Appaltante”, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione, intende stipulare con un Operatore Economico, un **Accordo Quadro** per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell’arco di 1 **(UNO)** anno a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo, **con possibilità di rinnovo**.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l’affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

L'**accordo quadro** è soggetto, comunque, alle osservanze:

- delle norme prescritte dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni, integrato dal DPR n. 207/2010;

- di tutte le altre disposizioni di leggi vigenti in materia di appalti e di prestazioni per conto di Enti pubblici, nonché delle disposizioni inerenti le vigenti normative per bonifica, rimozione e smaltimento di materiali e/o manufatti, provenienti dalle demolizioni e costruzioni nell’edilizia, nonché per quei prodotti contenenti sostanze classificabili nocive come "amianto" e simili;

- delle clausole e disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dalle prescrizioni tecniche in genere sui materiali e sulla perfetta esecuzione e da altri documenti predisposti per la gara.

L’Impresa cui sarà affidato l’appalto, sottoscrivendo il contratto, accetta incondizionatamente l’osservanza di quanto sopra e di quanto dovesse essere emanato da nuove disposizioni di legge nel corso dell’appalto, anche ai fini e per gli effetti previsti dagli artt. 1341 e 1342 del c.c.

Agli effetti del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per cantiere qualsiasi luogo di lavoro dove l’impresa appaltatrice è chiamata a prestare la propria opera e, pertanto, ogni cautela e prevenzione antinfortunistica dovrà essere diligentemente adottata, secondo le vigenti normative in materia di sicurezza e salvaguardia della salute dei lavoratori.

B) Osservanza delle disposizioni

Le disposizioni sopra indicate dovranno essere rigorosamente osservate e, in particolare, saranno a carico dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri e le spese conseguenti alle disposizioni stesse; in caso di discordanza tra i documenti e gli elaborati presentati dall’impresa appaltatrice con il presente disciplinare, varranno, di regola, le disposizioni più favorevoli per l’Amministrazione appaltante.

C) Formulazione dell’offerta

Nel formulare l’offerta, secondo quanto prescritto dal bando di gara, si dovrà tener conto, fra l’altro, delle seguenti priorità:

- Rispetto di tutte le normative per il corretto intervento dei lavori o prestazioni di manutenzione richiesti;
- Rispetto di tutte le norme previste antinfortunistiche e di igiene del lavoro inerenti i cantieri mobili (DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81) nonché dei relativi costi che cedono a carico dell’impresa;
- Coperture assicurative e contributi sulla mano d’opera; polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione appaltante da danni a terzi (persone e cose) nel corso dei lavori appaltati.
- Eventuali spese per logistica connesse all’espletamento della fornitura.

Art. 1
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le disposizioni generali, precedentemente riportate in PREMESSA nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono parte integrante dello stesso.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione di **tutte le strade, le piazze le ville e i giardini di proprietà e/o di interesse comunale**, si procederà successivamente alla emissione di appositi Ordini di Lavoro.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Le planimetrie delle strade classificate comunali si considerano parte integrante del presente capitolato anche se non materialmente allegate, e la consultazione è possibile presso il Servizio Manutenzioni del Comune di Rutigliano.

Art. 2
AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, è stato stimato in complessivi **€ 60.340,16** di cui **€ 59.500,00** per lavori e **€ 840,16** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto come per legge, così distinti:

Lavori	€ 59.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 840,16
Importo lavori a base d'asta	€ 60.340,16
-incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/16	€ 1.190,00
Contributo ANAC	€ 225,00
- per I.V.A. 22%	€ 13.274,84
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 75.030,00

Importo opzionale aggiuntivo per manutenzione straordinaria stimato € 40.000,00

A prescindere dal ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara (che verrà applicato sulle singole voci di elenco prezzi), l'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro, riferito all'intera durata **ANNUALE** del rapporto contrattuale, è di **€ 100.314,16**, così suddivisi:

- per gli interventi di manutenzione ordinaria **€ 60.340,16**, di cui € 840,16 per O.S. non soggetti a ribasso
- per eventuali interventi di manutenzione straordinaria **€ 40.000,00**.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, e degli artt. 35 comma 4° recante il "valore stimato degli appalti" e 106 commi 11° e 12° recanti "modificazioni contrattuali" del D.Lgs. n.50/2016, nonché della Direttiva UE 24/2014, si potrà procedere, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, al termine dell'appalto all'affidamento per un massimo di **UNO** anni di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati agli operatori economici aggiudicatari del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base.

Considerando tale eventuale rinnovo, l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 200.680,32** escluso I.V.A.

Ai sensi dell'articolo n.61 del D.P.R. n.207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate "**OG3**" – **Classifica I fino a € 309.600,00**.

La classifica tiene conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. che e' applicabile alle condizioni ivi previste.

I lavori saranno contabilizzati secondo le modalità fissate dal presente Capitolato e con riferimento agli interventi effettivamente richiesti ed eseguiti.

E' fatta salva, tuttavia, la **facoltà**, per l'Amministrazione appaltante, di **ridurre le opere da realizzare** e quindi avere una economia rispetto l'importo di cui sopra, senza che la Ditta appaltante possa pretendere alcunché per effetto di tale riduzione.

Nel caso si rendessero necessari, nel periodo di durata dell'appalto, **ulteriori interventi** (lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria) nonché la **realizzazione di nuove opere** derivanti da esigenze espresse dall'Amministrazione e previo reperimento delle risorse finanziarie, l'Impresa appaltatrice resterà obbligata ad assumere la realizzazione dei lavori con la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 207/2010. In tal caso la Direzione Lavori procederà alla redazione di progetti esecutivi e/o i preventivi analitici, che saranno compilati sulla base dei prezzi contenuti nel **listino della Regione Puglia, anno 2019**, ovvero, in mancanza, con riferimento ai prezzi di listini analoghi vigenti al momento della redazione dei progetti e/o dei preventivi stessi, i quali saranno soggetti al ribasso di aggiudicazione.

I nuovi affidamenti saranno formalizzati con la stipulazione di regolari contratti o atti di cottimo, con oneri a carico dell'Impresa.

Art. 3 **INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DELLE PRESTAZIONI DELL'A.Q. – INTERFERENZE DEI CANTIERI**

Le categorie di lavoro oggetto del presente capitolato sono quelle necessarie per la manutenzione di **tutte le strade, le piazze le ville e i giardini di proprietà e/o di interesse comunale**, descritte nel listino della Regione Puglia, sezione **"Infrastrutture"**, anno 2019, che si intende allegato al presente capitolato.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli e alle successive indicazioni capitolari, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa delle varie specie di opere comprese nell'A.Q.

Le lavorazioni riportate nel computo metrico estimativo sono meramente indicative in quanto basate sui fabbisogni richiesti con maggiore frequenza, che potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, che non implica alcun vincolo di realizzazione e l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'operatore economico esecutore dell'A.Q. deve curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L., e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati.

Rimane stabilito che sarà a carico dell'operatore economico ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno.

La stazione appaltante per il tramite del D.L. e del R.U.P. si riserva le attività di controllo e, in particolare:

il rapporto con l'utenza in fase di richiesta di intervento;

- ✓ l'ordine all'impresa di eseguire sopralluoghi e riferirne i risultati, nonché di fornire preventivi e progetti finalizzati alla risoluzione delle problematiche inerenti il verde urbano;
- ✓ la decisione su quali interventi eseguire e l'emissione di ordini di servizio;
- ✓ la possibilità di variare il programma dei lavori;
- ✓ la verifica delle disponibilità finanziarie residue durante il procedere dei lavori.

Gli operatori economici concorrenti nel formulare l'offerta devono tenere conto dei particolari oneri organizzativi derivanti dalla necessità di eseguire interventi in più fasi e mediante la contemporanea pianificazione e l'allestimento operativo di più cantieri.

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto dovrà, pertanto, organizzare i cantieri in maniera adeguata ed integrata, evitando ogni possibile interferenza e ritardo e/o conseguenza negativa fra gli interventi commissionati con l'A.Q., anche nel caso in cui gli stessi siano stati contestualmente affidati e/o siano in corso di esecuzione.

L'operatore economico è tenuto, quindi, a immettere nella produzione dei lavori di ogni singolo cantiere risorse, maestranze, strumenti e mezzi, sufficienti, autonomi ed indipendenti, evitando promiscuità e commistione fra gli stessi, tenendo distinti e disgiunti apparati produttivi e separate contabilizzazioni.

La mancata ottemperanza dell'impresa alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale e, qualora reiterata, costituirà motivo di risoluzione dell'A.Q.

È espressamente stabilito che sono ad intero ed esclusivo carico dell'impresa gli oneri rivenienti dai possibili dovuti al danneggiamento e allo spostamento di eventuali sottoservizi interferenti con il lavoro in corso.

E' esplicito patto contrattuale che tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere eseguiti con i più moderni e perfezionati mezzi meccanici, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione di ogni singola opera eseguita a perfetta regola d'arte.

E' consentita la lavorazione a mano per quei lavori la cui entità o qualità non consente l'uso delle macchine. -

Art. 4 **DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha durata di **anni 1 (uno)**, salvo proroga come di seguito disciplinata.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, e degli artt. 35 comma 4° recante il "*valore stimato degli appalti*" e 106 commi 11° e 12° recanti "*modificazioni contrattuali*" del D.Lgs. n.50/2016, nonché della Direttiva UE 24/2014, si potrà procedere, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, al termine dell'appalto all'affidamento per un massimo di **UNO** anni di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati agli operatori economici aggiudicatari del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

Qualora, comunque, l'Amministrazione non fosse in grado di espletare e/o completare in tempo utile tutte le procedure per l'individuazione del nuovo appaltatore, l'Impresa é obbligata, su richiesta dell'Amministrazione, su conforme parere della direzione lavori, previa adozione di apposito provvedimento istruito dal Servizio Manutenzioni dell'Area LL.PP., a **proseguire nell'esecuzione del contratto** alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo di tempo **non superiore a centottanta giorni** decorrenti dalla data di scadenza di cui innanzi.

Art. 5 **DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è obbligato ad avere in Rutigliano una propria sede operativa che eleggerà come proprio domicilio legale per il presente accordo. Pertanto, dopo l'aggiudicazione provvisoria, dovrà comunicare indicare gli indirizzi degli stessi, oltre al proprio recapito telefonico nonché il relativo numero di fax.

Inoltre l'impresa ha l'obbligo di comunicare, durante il corso del contratto, le **variazioni** eventuali del proprio **domicilio legale**. La **mancata comunicazione** costituirà **grave inadempienza** e determinerà la risoluzione in danno del contratto.

Inoltre, sempre in Rutigliano, dovrà fornire un magazzino-cantiere attrezzato in relazione all'entità della manutenzione

Art. 6 **CONSEGNA DEI LAVORI**

In attesa della stipula del contratto, la consegna dei lavori potrà avvenire sotto riserva di legge.

Art. 7 **ESECUZIONE LAVORI DI NORMALE PROGRAMMAZIONE**

Nel caso di interventi di manutenzione di normale programmazione, la ditta appaltatrice, su richiesta del D.L., eseguirà accertamento congiunto sui luoghi e predisporrà, **entro tre giorni**, un **preventivo analitico** sulla base dei prezzi di elenco sul quale la stessa D.L. darà l'assenso con l'emissione di apposito **ordine di servizio**.

Entro cinque giorni dalla data di emissione di tale ordine da parte del D.L. la ditta appaltatrice dovrà **dare corso** agli stessi ed **ultimarli** nel termine stabilito dalla Direzione Lavori nel medesimo ordine di servizio.

Art. 8 **ESECUZIONE DI LAVORI DI URGENZA**

In caso di **lavori di urgenza, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori**, la stessa, potrà disporre **l'immediato inizio** degli stessi impartendo le opportune disposizioni, anche per le vie brevi, da regolarizzare successivamente con apposito ordine di servizio.

In tal caso ogni singolo intervento dovrà essere realizzato nel minor tempo possibile ed iniziato comunque **entro e non oltre 24 ore** dall'avvenuta comunicazione della richiesta, inoltrata con qualunque mezzo (telefono, cellulare, fax, e-mail, ecc.), e dovrà essere eseguito con continuità non essendo consentita alcuna interruzione, **fermo restando l'obbligo della ditta a mettere immediatamente in sicurezza la zona interessata.**

Il **mancato inizio** nei termini precedentemente indicati sarà considerata inadempienza.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, la ditta dovesse interrompere l'esecuzione degli stessi, senza giustificato motivo, per un arco di tempo superiore alle **12 (dodici) ore**, tale interruzione sarà considerata inadempienza.

Qualora la ditta non abbia potuto iniziare i lavori entro il termine sopra stabilito a causa di eventi atmosferici (pioggia, neve, ecc.) rimane comunque obbligata ad eliminare ogni situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

L'impresa rimane comunque **responsabile di eventuali danni** a persone o cose che potrebbero verificarsi a causa del mancato intervento.

Art. 9 **REPERIBILITA' DELL'APPALTATORE**

Presso la **sede operativa** dovrà essere disponibile idoneo personale tecnico dotato delle necessarie attrezzature, di appropriati mezzi d'opera e di adeguate scorte di materiale, al fine di assolvere entro i termini contrattuali a tutti gli obblighi stabiliti nel presente capitolato.

Nei casi di **estrema urgenza**, accertata ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, l'impresa dovrà garantire, in qualsiasi momento del giorno e della notte, nei giorni feriali e festivi, la **piena ed immediata reperibilità**, fornendo alla Direzione Lavori un recapito telefonico cellulare che dovrà assicurare la costante **"raggiungibilità"**.

Nel caso non vi fosse **alcuna risposta** al recapito telefonico sopra indicato o risultasse **irraggiungibile** o **spento**, l'impresa sarà considerata inadempiente e passibile delle penalità, nonché saranno addebitati i danni e gli eventuali maggiori oneri a carico del Comune che potrebbero verificarsi dal mancato intervento.

In tutti i casi di **estrema urgenza** l'Appaltatore, pertanto, è tenuto ad **intervenire immediatamente (entro e non un ora dalla chiamata)**, anche nelle **ore notturne** e, comunque, se sia **venuta a conoscenza** di grave pericolo imminente.

Per tutti gli interventi, effettuati nella fascia oraria notturna (20.00-7.00) e nei giorni festivi, alla Ditta sarà corrisposto, oltre al compenso per i lavori e le forniture effettuate, il **"diritto di chiamata"** stabilito in € 150,00= (centocinquanta/0) per ogni chiamata.

Art. 10 **REGISTRO DELLE MANUTENZIONI**

Presso l'Ufficio Manutenzioni sarà operativo un apposito **Registro delle Manutenzioni** in cui verranno **annotate tutte le segnalazioni** degli interventi da effettuare. A tal fine l'Impresa, entro le ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, dovrà **"rapportare"** su tutti gli interventi effettuati nelle 24,00 ore precedenti, prendendo, al contempo, visione di tutte le ulteriori segnalazioni di intervento che equivarranno a **"disposizioni di servizio"**.

Tale registro, controfirmato dalla direzione lavori e dall'Impresa, o da un proprio addetto all'uopo incaricato, costituirà quale elemento di insindacabile giudizio per l'applicazione di tutte le penali dovute ad inadempienze, senza giustificati motivi, dell'Impresa.

Inoltre, la ditta dovrà predisporre idoneo foglio elettronico (tipo "excel") sul quale deve essere riportato quotidianamente tutto il contenuto del Registro delle Manutenzioni, il quale deve essere inviato sempre quotidianamente tramite e-mail ad un incaricato dell'Ufficio Manutenzioni; ciò al fine di facilitare l'individuazione dell'avvenuta esecuzione di qualsiasi intervento.

Non ottemperando nei suddetti termini sarà considerata inadempienza e pertanto passibile di penalità.

Art. 11

PENALI PER IL RITARDO

In tutti i casi di **inadempienza** la Direzione Lavori applicherà una penale pari ad € **100,00** (cento/0).

Nei casi in cui, senza giustificato motivo, l'Impresa **ritardi l'inizio** del lavoro, la Direzione Lavori applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, oltre, in caso di danni a terzi, il risarcimento degli stessi.

Nei casi in cui, senza giustificato motivo, l'Impresa **interrompa l'esecuzione del lavoro**, la Direzione Lavori applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di sospensione, oltre, in caso di danni a terzi, il risarcimento degli stessi.

Nei casi in cui, senza giustificato motivo, l'Impresa **non risulti reperibile** ai sensi di quanto stabilito all'art. 9, la Direzione Lavori applicherà una penale di € 100,00, oltre, in caso di danni a terzi, il risarcimento degli stessi.

Nel caso di **inadempienza protratta per cinque giorni** la stazione appaltante potrà eseguire i lavori in danno del titolare del presente contratto, avvalendosi di una delle imprese di fiducia.

Di conseguenza l'importo dei **lavori in danno** sarà computato, oltre l'IVA come per legge, in base allo stesso elenco prezzi senza l'applicazione dell'eventuale ribasso d'asta e quindi maggiorato del 15% per Spese Generali e Tecniche dell'Amm.ne.

Nel caso l'appaltatore incorra nelle suddette **inadempienze** per un numero di volte **superiore a 3 (tre)**, la stazione appaltante, tramite preavviso, potrà **rescindere il contratto** e richiedere il ristoro dei danni subiti.

Qualora l'ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto contrattuale dovesse superare il dieci per cento dell'importo netto complessivo dell'A.Q., il Comune si riserva la facoltà di risolvere l'A.Q. stesso, di incamerare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva all'uopo costituita per l'A.Q. medesimo e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell'operatore economico inadempiente

Art. 12

PERIODO DI GARANZIA

La ditta appaltatrice garantirà tutti i materiali forniti e i lavori eseguiti secondo il presente capitolato contro tutti i difetti di costruzione, produzione e posa in opera per il periodo di **due anni** dalla ultimazione dei lavori.

Per garanzia si intende la pura e semplice sostituzione e/o riparazione delle parti difettose senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.-

Art. 13

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/16 sarà pari al **10% dell'importo dei lavori** stessi.

In caso di aggiudicazione con **ribasso d'asta superiore al 10%**, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% e fino al 20% di ribasso; Ove il ribasso sia superiore al 20% , al precedente ribasso si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Art. 14

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della direzione dei lavori in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato o comunque concordate.-

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della direzione dei lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea presenza in cantiere di altre ditte alle quali sono stati affidati lavori diversi.

La direzione dell'attività di servizio per conto dell'impresa dovrà essere svolta da un tecnico qualificato (**Direttore del Servizio**), con titolo di geometra o ingegnere, incaricata dal titolare stesso ed accettata dal Direttore dei Lavori. Egli assume la responsabilità del buon andamento del servizio stesso, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori durante lo svolgimento del servizio. Il nominativo del Direttore del Servizio deve essere notificato per iscritto al Direttore dei Lavori prima della consegna del servizio stesso, con l'indicazione della qualifica professionale e si intende accettata dal Direttore dei Lavori a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del Servizio devono essere tempestivamente notificate al Direttore dei Lavori in forma scritta, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del servizio per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del servizio stesso si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione;

La ditta appaltatrice è pienamente **responsabile dei danni** arrecati ad opera o personale di qualsiasi genere e provenienza presente sul posto.-

Art. 15 **DIREZIONE DEI LAVORI**

I lavori saranno diretti dal Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni a da suo delegato all'uopo designato

La ditta metterà a disposizione, con ogni onere a proprio carico, un tecnico qualificato, con titolo di geometra o ingegnere con il ruolo di Direttore del Servizio che si deve facilmente interfacciare con il Direttore dei Lavori.

Art. 16 **MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

Per tutto quanto non diversamente precisato nell'allegato elenco prezzi, valgono le norme contenute nel presente articolo.

La misurazione dei lavori verrà fatta con procedimenti geometrici ed in conformità delle norme contenute nel Capitolato speciale del Ministero dei Lavori Pubblici per lavori edili.

La contabilizzazione e la valutazione dei lavori compiuti sarà effettuata a rendicontare secondo i **prezzi di elenco**, la mano d'opera, i noli previsti nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato sulla base dell'elenco dei prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

In mancanza si farà riferimento ai **prezzi di listino della Regione Puglia**, ovvero, in mancanza, ai prezzi di listini analoghi o di listini editi dalle case costruttrici, soggetti al ribasso di aggiudicazione.

Nel caso che per la realizzazione di una particolare opera non esista il prezzo di elenco, tale lavoro potrà essere pagato in base a **nuovi prezzi** stabiliti in contraddittorio tra la l'Impresa e la Direzione dei Lavori soggetti ugualmente al ribasso d'asta.

Sarà consentito, per la fornitura di materiali e provviste, il pagamento sulla base delle fatture di acquisto delle stesse, da incrementare delle spese generali e dell'utile d'impresa e da assoggettare al ribasso d'asta.

I prezzi dell'Elenco allegato comprendono e compensano: ogni trasporto, tiro in alto, esecuzione dei ponteggi e degli altri mezzi ordinari e straordinari richiesti dalla natura del lavoro; ogni occorrente lavorazione, fornitura e prestazione accessoria per dare il lavoro compiuto ed efficiente in opera a qualunque altezza, nonché tutti gli altri oneri specificati nel presente Capitolato, se nelle singole voci di elenco prezzi ciò non sia espressamente, diversamente indicato.

Pertanto **in tali prezzi**, ritenuti ampiamente remunerativi da parte dell'Impresa appaltatrice, si intendono **compresi i seguenti oneri**:

- a)- tutte le spese, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporto, dazi, eventuale imposta di consumo (se dovuta) cali, perdita, sprechi ecc. relative a tutti i materiali necessari al fine di darli pronti all'impiego e a piede di qualunque opera;
- b)- tutte le spese, nessuna eccettuata, per fornire gli operai di tutti gli attrezzi, gli utensili ed i mezzi d'opera necessari a garantire una celere e perfetta esecuzione di ogni categoria di lavori;
- c)- tutte le spese, nessuna eccettuata, per garantire, a piè d'opera, tutti i macchinari e mezzi pronti all'uso, ivi compreso l'uso del nolo;
- d)- tutte le spese, nessuna eccettuata, per assicurazioni di ogni specie, indennità di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- e)- tutte le spese, nessuna eccettuata, per depositi temporanei di materiali, di steccati provvisori di chiusura, di illuminazione del cantiere, in caso di lavori notturni, ecc.;
- f)- tutte le spese, nessuna eccettuata, per tutte le consuete prove di controllo sui materiali impiegati, da parte degli istituti autorizzati, comprese le spese per l'invio dei campioni che saranno ordinati dalla D.L.;
- g)- tutte le spese, nessuna eccettuata, necessarie a garantire la piena osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro nonché per premi di assicurazioni sociali ecc.;
- h)- tutte le spese, nessuna eccettuata, necessarie a garantire, per i lavori a misura ed a corpo, tutte le forniture, lavorazioni e mezzi d'opera, intendendosi tali prezzi comprensivi di tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;

- i)- tutte le spese, nessuna eccettuata, necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in campo di sicurezza.
- l)- eventuali maggiori oneri derivanti da **condizioni speciali di lavori disagiati, eccezionali o di limitata entità**.

Art. 17

LAVORI IN ECONOMIA

L'Impresa è obbligata a fornire alla Direzione dei Lavori, ad ogni richiesta, materiali e mano d'opera, con i necessari mezzi d'opera, opere provvisorie ed attrezzi, per l'esecuzione dei lavori in economia.

I materiali forniti saranno valutati con i prezzi desunti da quelli ufficiali così come previsti nel listino **prezzi della Regione Puglia, ovvero, nei listini analoghi o nei listini editi dalle case costruttrici**, decurtati della relativa percentuale di ribasso.

La mano d'opera sarà compensata con le tariffe delle mercedi vigenti all'atto della prestazione, comprensive di tutti gli oneri, indennità e contributi (come assicurazione infortuni, invalidità, vecchiaia, cassa malattia, assegni familiari, ferie etc.) previsti ed ammessi da leggi e patti sindacali.

Le forniture di materiale e prestazione di cui sopra saranno contabilizzate solo se autorizzate preventivamente dal Direttore dei Lavori e verranno effettuate solo per quei lavori di qualità o di entità tale da non poter essere valutati a misura.

Le prestazioni di **mano d'opera** si computeranno in base alle **ore effettivamente prestate**, (da contabilizzare le ore di effettivo lavoro con espressa esclusione del tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro), risultanti dalle liste settimanali, da compilarsi a cura del Direttore dei lavori che provvederà al controllo, nelle quali devono risultare:

- i nominativi degli operai;
- le ore di effettivo lavoro per ogni singola giornata (computando per mezz'ora anche l'eventuale frazione);
- la mercede unitaria prevista dai vigenti contratti di lavoro, comprensiva di ogni onere, indennità o contributo, come sopra specificato;
- l'ammontare complessivo delle mercedi;
- l'ubicazione esatta e la specificazione del lavoro eseguito;
- i noli e i mezzi d'opera;
- le provviste somministrate.

Le predette liste dovranno essere firmate dall'appaltatore e costituiranno documento contabile e saranno utilizzate per la redazione della contabilità dei lavori.

Art. 18

CONTABILITA' DEI LAVORI A MISURA.

L'impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori, **entro 15 (quindici) giorni** dalla data di ultimazione di ogni singolo lavoro a misura che sia stato espressamente ordinato dalla stessa Direzione dei Lavori, il relativo **computo con l'esatta misurazione dei lavori** eseguiti e delle somministrazioni effettuate.

I computi, che saranno **controllati dalla Direzione dei Lavori** nei successivi quindici giorni, costituiranno documento contabile per la redazione della contabilità da eseguirsi a cura della Direzione Lavori, secondo le modalità disciplinate dal presente Capitolato.

Qualora la speciale natura delle opere e dei lavori non consentisse il completo controllo ad opere finite, l'Impresa avrà l'obbligo di chiederne la tempestiva verifica in corso d'opera alla Direzione dei Lavori. Ove l'Impresa non ottemperasse a tale obbligo, essa non avrà facoltà nè diritto di richiedere l'ammissione integrale in contabilità del conto presentato perché saranno contabilizzate, d'ufficio, soltanto quelle opere e quei lavori per i quali risulterà possibile il debito controllo.

Art. 19

PAGAMENTI

Durante il corso dell'appalto saranno emessi certificati di pagamento, in acconto, ogni qualvolta il credito netto dell'Impresa abbia raggiunto la cifra di **€ 5.000,00** dicansi EURO (cinquemila/0).

Eventuale emissione di certificati di pagamento, con credito dell'impresa **inferiore ad € 5.000,00**, potranno essere emessi solamente su espressa richiesta dell'impresa e successiva approvazione della Direzione Lavori.

L'impresa avrà diritto ai pagamenti entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione di ciascun intervento, sulla scorta della contabilità dei lavori e prestazioni ordinate ed eseguite, previa emissione di certificato di ultimazione e regolare esecuzione rilasciato dalla direzione dei lavori ed emissione di fattura relativa.

Su ciascun pagamento verrà applicata la ritenuta di legge dello 0,5%, che sarà liquidata al termine dell'appalto, a seguito della redazione del verbale generale di ultimazione dei lavori.

La ritenuta predetta, ultimati i lavori può essere trasformata ad insindacabile giudizio dell'AMMINISTRAZIONE su richiesta dell'APPALTATORE, in una fideiussione ritenuta idonea dall'AMMINISTRAZIONE stessa.

La rata di saldo è pagata dopo l'approvazione del collaudo o dal Certificato di Regolare Esecuzione, su autorizzazione del Direttore dei lavori, dopo la verifica da parte dello stesso dei certificati liberatori finali rilasciati da INPS, INAIL e Cassa Edile.

Gli operatori economici concorrenti devono tener conto nella redazione dell'offerta che la concreta liquidazione del corrispettivo dell'appalto rimane condizionata al rispetto da parte del Comune dei vigenti vincoli di spesa in conto cassa imposti dal "patto di stabilità" per effetto del quale il pagamento dei S.A.L. potrà essere rinviato nei primi mesi dell'anno successivo.

Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato pagamento non terrà conto, pertanto, dal possibile ritardo riveniente dal blocco dei pagamenti motivato dal rispetto del suddetto "patto di stabilità" da parte del Comune.

Il ritardo nella liquidazione dei suddetti acconti non darà diritto all'impresa di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento dell'A.Q..

Art. 20

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano **danni di forza maggiore** quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Committente immediatamente e, comunque, non oltre cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, mediante cartolina postale raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Art. 21

COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Tutti quei danni cagionati, ad opere e provviste, da cause di forza maggiore, denunciati secondo le modalità indicate all'art.20 del presente Capitolato, saranno contabilizzati, **limitatamente all'importo dei lavori necessari** per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni del contratto.

Per opere si intendono i lavori eseguiti e destinati a costituire parte integrante dell'opera finita ovvero dell'opera stessa; per provviste si intendono sia i materiali approvvigionati per l'esecuzione dei lavori che i prodotti presenti in cantiere.

Nessun compenso sarà dovuto, per danni o perdite per tutti quegli utensili, ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d'opera ed apprestamenti in genere che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell'esecuzione.

Art. 22

INVARIABILITA' DEI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta, saranno contabilizzati i lavori, si intendono accettati dall'imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e valutazione del rischio tipico di impresa.

Tali prezzi, accettati dalla Impresa aggiudicataria, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Per patto espresso non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi.

Art. 23
CONTO FINALE E COLLAUDO

Per accertare il regolare adempimento, da parte della Impresa appaltatrice, delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione provvederà, tramite la Direzione Lavori, alla verifica puntuale dell'intervento effettuato.

La redazione del Conto finale e del Collaudo definitivo ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione deve essere ultimata entro sessanta giorni dalla data di Ultimazione lavori.

Art. 24
DIVIETO DI SUBAPPALTO -

Per il subappalto si applicano le norme previste dall'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 25
COSTITUZIONE IN MORA -

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 26
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE -

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate all'art. 205 del D. Lgs. n.50/16 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1° della D. Lgs. 50/16 e s.m.i., nonché dell'art. 126 del D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di Attuazione), **l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa** che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinante, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi e cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 27
RESPONSABILITA' -

La ditta appaltatrice è unica e sola responsabile verso il Comune e verso terzi per qualsiasi danno possa derivare alle persone e alle cose nella conduzione dei lavori e dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 28
PREZZI DI ELENCO

I prezzi, in base ai quali sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta saranno liquidati i lavori appaltati risultando dall'elenco allegato al presente capitolato.

I prezzi di elenco sono in ogni caso **comprensivi delle seguenti prestazioni:**

- a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna accettata, per fornitura, trasporti, cali perdite e sprechi, dazi imposte ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Per gli operai: ogni spesa per retribuzione, indennità varie, assicurazione sociali e contro gli infortuni, prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti etc. nonché la spesa per illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno.
- c) Per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per dare la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc.) dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento.
- d) per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la intera mano d'opera per la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle parti III e IV del

presente Capitolato, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso vie private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa: carichi, trasporti, scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive del personale non verrà corrisposto dall'Ente alcun compenso o maggiorazione restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

Si dichiara che tutti gli oneri ed obblighi speciali del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e delle prestazioni per i lavori in economia e noleggi; i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale si intendono quindi accettati dall'Impresa che li ha ritenuti remunerativi in base ai calcoli da essa istituiti.

I materiali di risulta eventualmente utilizzati potranno essere ceduti dall'Impresa addebitandoglieli a norma del Capitolato Generale dello Stato o l'Impresa è tenuta su richiesta ad impiegare materiali di proprietà dell'Ente. Qualora di essi non esisteva la voce di impiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10 e decurtato del ribasso d'asta.

Art. 29

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI

L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale a tutte le opere di difesa, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti ecc. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori di scalpello, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a **cura ed iniziativa dell'Impresa** ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori. Nei casi d'urgenza, però l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione lavori.

L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali devono eseguirsi i lavori.

L'Impresa è tenuta ad adottare nella esecuzione dei movimenti di terra ogni cautela per impedire il verificarsi di danni tanto alle persone, sia appartenenti ai lavori che ad essi estranei.

Art. 30

SPESE VARIE A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre gli oneri contemplati dal presente Capitolato sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese relative al contratto (Registrazione, diritti, etc.) alla riproduzione degli atti ed elaborati, alle spese di bollo e ogni altra spesa necessaria documentazione occorrente alla Ditta appaltante.

Art. 31

RISERVE

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dal Regolamento per la Contabilità dei lavori dello Stato.

L'Impresa, fatti valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad **uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza sospendere o ritardare** l'esecuzione delle opere appaltate ed ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potranno derivare dall'Ente.

L'esame di tali riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi. L'eventuale anticipato esame di esse o di parte di esse che l'Ente, a suo giudizio insindacabile ritenesse di fare, non infirma il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.

Art. 32

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nelle attività affidate in appalto, sia in riferimento alla qualità dei servizi resi che per l'inadempimento agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente capitolato, o quando la Ditta appaltatrice, per

negligenza od imperizia, comprometta in qualunque fase, la gestione del servizio, o la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi, e qualora la Ditta stessa non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate, l'Amministrazione potrà **decidere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016** sulle opere pubbliche e dell'art.1456 del Codice Civile.

Nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione ne darà comunicazione all'Impresa e, valutate le giustificazioni da questa prodotte nei successivi quindici giorni, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la risoluzione, dandone notizia alla Ditta.

In caso di rescissione, l'Impresa avrà solo diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni, dei lavori e forniture, eseguiti regolarmente ed utilizzabili dall'Amministrazione, per i quali sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto della Committente e da questa preventivamente autorizzate.

Dedotti gli eventuali crediti dell'Amministrazione, si farà luogo al pagamento del loro ammontare, esclusa ogni e qualsiasi indennità in dipendenza dell'avvenuta rescissione.

L'Amministrazione si **riserva il diritto al risarcimento dei danni** che dovessero derivargli dai comportamenti dell'Impresa che portassero alla risoluzione anticipata del contratto.

Art. 33

RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'ENTE

E' facoltà dell'Ente di **recedere** in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti, nel cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'art. **109 del D.Lgs. n.50/2016** sulle opere pubbliche, escluso ogni altro compenso.

Art. 34

ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice, senza alcun diritto o compenso speciale o indennizzo, intendendosi che di ogni onere ha tenuto conto nella determinazione di offerta, dovrà:

1. Provvedere a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto (spese di bollo e registrazione del contratto e degli atti che ne derivano);
2. Provvedere a tutto ciò che è necessario per assicurare una rapida e perfetta esecuzione degli interventi richiesti dall'appalto;
3. Permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi di lavoro al personale addetto a: - esecuzione di altri lavori esclusi dal presente appalto - esecuzione dei lavori che, pur simili a quelli appaltati ed ordinati, l'Ente appaltante abbia ritenuto opportuno affidare ad altri o fatti eseguire direttamente da personale proprio. In tal senso, l'impresa, potrà sempre richiedere che sia constatato lo stato dei lavori da essa eseguiti, al fine di garantirsi contro danni che a tali lavori potrebbero essere arrecati da interventi di altri operatori;
4. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite nell'intento di: - arrecare il minimo disturbo possibile all'utenza ed al personale addetto all'assistenza operante all'interno del piano e/o edificio interessato dai lavori ordinati - arrecare il minimo intralcio alle strutture scolastiche ed alla viabilità interna del complesso edilizio, anche se ciò dovesse comportare l'interruzione del lavoro più volte durante la giornata o la sospensione per più giorni (e questo anche se accadesse più volte durante la validità contrattuale). Per tutti gli oneri ed incombenze che dovessero derivare per tali disposizioni, l'impresa rinuncia ad ogni diritto di compensi, indennizzi od altro, intendendosi che la stessa abbia valutato tali oneri nella formulazione di offerta;
5. Mantenere nei luoghi di lavori o prestazioni da eseguire la massima disciplina e far osservare le disposizioni in vigore e quelle che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto da competente autorità, nonché far rispettare tutte le norme e le prevenzioni inerenti la sicurezza, la salute e l'igiene nei cantieri mobili;
6. Fornire, apporre e mantenere, ove occorre, cartelli di avviso e segnalazione, illuminazione segnaletica notturna e quant'altro necessario per la sicurezza di persone e cose;
7. Provvedere alla sorveglianza, sia di notte che di giorno, dei materiali e delle attrezzature inerenti i lavori e di tutto quanto l'Ente appaltante ha consegnato in cura all'impresa, per il periodo di lavorazione, nei luoghi interessati dai lavori e/o depositi, baracche e simili, fornite e montate dall'impresa, nelle aree autorizzate;
8. Provvedere alla formazione del cantiere nel luogo che verrà indicato dall'ente appaltante, nonché alla pulizia e manutenzione di esso; tale cantiere non dovrà arrecare disturbo o danno ad altri e dovrà occupare il minor spazio possibile in relazione agli interventi da eseguire; se le circostanze lo richiedessero, dovrà essere frazionato in più settori o spostato dietro disposizione della stazione appaltante senza che l'impresa abbia a pretendere rimborsi o compensi di sorta;

9. Sgombrare completamente e pulire i luoghi ove sono stati eseguiti i lavori e porre in ripristino le aree esterne interessate dal cantiere ad ultimazione dei lavori stessi nel termine che sarà fissato dalla D.L.. Le aree, opportunamente recintate, interessate da deposito provvisorio di materiali provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni, dovranno essere sgomberate dei materiali di risulta giornalmente;
10. Provvedere alla conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo o rilascio del certificato di ultimazione e regolare esecuzione;
11. **Coadiuvare il direttore dei lavori** nelle verifiche, nelle misurazioni, nella compilazione di perizie, di conteggi e di quanto necessario per l'esecuzione e la liquidazione dei lavori; assoggettarsi agli usi e consuetudini dell'Ente appaltante, anche per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa; provvedere alla fornitura, ove richiesto, di fotografie dei lavori in corso d'opera e dopo l'ultimazione, nel numero, tipo e dimensioni che saranno indicati dalla D.L.;
12. Provvedere a sua cura e spese, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere dei materiali e manufatti ordinati, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, nonché alla buona conservazione, alla perfetta custodia degli stessi; i materiali ed i manufatti che abbiano subito danni dovranno essere riparati o sostituiti a carico dell'impresa;
13. Consentire l'uso anticipato delle opere interessate dai lavori ordinati ed eseguiti, approntati con le opere e manufatti realizzati, senza che l'impresa abbia diritto a speciali compensi; l'impresa, in tal caso, potrà richiedere apposito verbale circa lo stato delle opere eseguite per essere garantita da possibili danni che potessero derivare dall'uso delle stesse;
14. **Pagare** multe, ammende e risarcire danni che derivassero da inosservanze di norme da parte dell'impresa la quale, pertanto, ne risponde nel modo più ampio e completo;
15. Alla nomina, prima della consegna dei lavori, dell'inizio dell'appalto dovrà nominare il **Direttore tecnico di cantiere**, nella persona di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, che dovrà sorvegliare sulla esecuzione dei lavori nel rispetto, anche, della normativa antinfortunistica e dovrà provvedere agli adempimenti di cui al D. Lgs. **81/2008** e successive modifiche e integrazioni, all'art.18 della legge n.55/90.
16. Tale nomina, ivi compresa la dichiarazione di accettazione da parte del Direttore tecnico di cantiere, dovrà essere trasmessa in copia presso il Servizio Manutenzioni. Congiuntamente a tale missiva si provvederà ad indicarne anche il recapito telefonico.
17. Alla nomina, a propria cura e spese, per le **opere in cemento armato**, di un ingegnere od un architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale, per la progettazione esecutiva e calcolo delle suddette opere e per tutte le opere metalliche, in muratura, in legno. Sarà inoltre obbligo dell'impresa depositare presso l'U.T.C. il progetto con la relativa relazione di calcolo alla consegna dei lavori. L'Appaltatore inoltre dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
18. Alla consegna, prima dell'inizio dei lavori, il **Piano Operativo e/o Sostitutivo della Sicurezza** redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

Inoltre, oltre agli oneri di cui agli artt. 11,15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale e agli altri oneri specificati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa anche gli oneri ed obblighi seguenti:

19. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
20. L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto dall'art. 14 circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni di pavimentazione eseguite, da prelevarsi in opera.
21. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
22. La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.
23. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. In particolare l'Impresa è chiamata all'osservanza delle norme di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, circa la prevenzione contro gli infortuni. Non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Impresa non abbia presentato all'ufficio di Direzione dei lavori le relative polizze di assicurazione.
24. L'obbligo di applicare - ai sensi dell'art. 17, 1° c., Capitolato generale e dell'art. 36, 1° c., L. 20 maggio 1970 n. 300 - e di fare applicare (nel caso di subappalti o cottimi) nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nei luoghi e nei tempi in cui si svolgono i lavori. Tale obbligo sussiste anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti.
25. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20%

- sui certificati di pagamento, previa diffida all'Impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
26. La fornitura alla Direzione dei lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
 27. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione dei lavori per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall'art. "Consegna dei Lavori" del presente Capitolato, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
 28. La responsabilità, verso l'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al comma 8° da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.
 29. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:
 30. a) per fornitura di materiali;
 31. b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
 32. Il mantenimento, a propria cura e spese, dell'apertura al transito della strada in corso di sistemazione, nonché delle vie e dei passaggi, che venissero interessati da lavori di costruzione o di sistemazione stradale.
 33. L'Impresa dovrà provvedere a proprie cure e spese a tutti i **permessi e licenze** necessarie.
 34. L'impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati secondo le richieste della Direzione dei lavori. L'apposizione in cantiere di apposite tabelle con l'indicazione dei lavori, come sarà prescritto dalla Direzione dei lavori.
 35. Le spese per la fornitura di **fotografie** delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione dei lavori.
 36. Le **segnalazioni diurne e notturne** mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione, e in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della strada.
 37. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua.
 38. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte - da affidarsi a persone provviste della qualifica di guardia giurata, come dispone l'art. 22 della L. 13 settembre 1982 n. 646 - del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti nonché di tutte le cose dell'Amministrazione che saranno consegnate all'Impresa.
 39. Lo sgombrò, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc. e lo smontaggio del cantiere, entro il termine fissato dalla Direzione dei lavori.
 40. Le spese per il prelevamento dei campioni per le prove dei materiali o dei lavori, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori, secondo quanto è previsto dal presente Capitolato; nonché la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature per la costituzione di idonei laboratori di cantiere per tutte le prove prescritte nei vari articoli che precedono; nonché le spese per materiali, personale, ecc., per il funzionamento dei detti laboratori.
 41. Le spese per le **operazioni di collaudo** ed apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
 42. Tutte le pratiche e gli oneri per l'**occupazione temporanea e definitiva** delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave e per tutto quanto occorre all'esecuzione dei lavori.
 43. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale e dalle opere e dalle cave di prestito.
 44. La riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti considerati dal precedente art. "Danni di Forza Maggiore") che si verifichino negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
 45. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.
 46. L'impianto di cucine, secondo quanto dispone il Contratto collettivo nazionale di lavoro d'intesa con la Direzione dei lavori.
 47. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. **9 aprile 2008 , n. 81**, nonché di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

48. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
49. La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato.
50. Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della direzione dei lavori, di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
51. La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo.
52. Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite **tabelle indicative** dei lavori di idonee dimensioni.
53. Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali **contratti di subappalto** che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili.
54. Saranno a carico dell'impresa tutti gli **oneri di conferimento in discarica** del materiale di risulta rinveniente dagli scavi e dalle demolizioni, anche se non espressamente indicato nei prezzi di elenco.
55. Sarà cura dell'impresa, con oneri a proprio carico, eseguire un rilievo plano-altimetrico dettagliato dell'area di intervento con strumenti topografici di precisione. Tale rilievo dovrà essere consegnato alla D.L. su supporto magnetico in formato "DWG" tale da poter essere elaborato.

L'Impresa **dovrà espletare** di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni, licenze e quant'altro occorra per l'esecuzione ed il compimento dei lavori.

Sia le spese per i consumi quali corrente elettrica, acqua, etc., che gli allacci alle utenze esistenti nei singoli edifici, da eseguirsi durante gli interventi manutentivi e di ristrutturazione, saranno a carico dall'Impresa la quale dovrà osservare il rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Infine si conviene espressamente da ambo le parti che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente capitolato, si è tenuto il debito conto nello stabilire i prezzi dei lavori. Non spetterà quindi altro compenso all'Appaltatore se non quello derivante dall'applicazione alle opere eseguite dei prezzi concordati e ciò anche qualora il prezzo dell'appalto subisca aumento o diminuzione nei limiti stabiliti dall'art. 1660 c.c. ed anche quando la Committente, nei limiti stabiliti dal già citato art. 1661, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale di ultimazione.

Art. 35

PERSONALE - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di

inizio lavori, **copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi** nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 36

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche :

- dal Capitolato Generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni ;
- dal regolamento per la Direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle disposizioni dettate, in materia di LL.PP. dalla L.R. n. 7/2002 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/2003, e delle leggi richiamate.

Tutte le facoltà che nel predetto Capitolato e regolamento sono devolute all'Ing. Capo e all'Ispettorato del Genio Civile, nonché dal Ministero dei LL.PP., si intendono qui attribuite al Direttore dei Lavori che verrà designato dall'appaltante.

L'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza :

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla assunzione di manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra ecc. ;
- b) delle disposizioni relative all'assunzione di reduci di guerra 1940-43 e guerra di liberazione, nonché reduci dell'intendimento, nelle percentuali stabilite dalle leggi in merito ed applicazione della legge 3/6/1950 e successive modifiche ed integrazioni per il collocamento degli invalidi di guerra nell'aliquota prevista dalla legge suddetta;
- c) dalle vigenti leggi e del regolamento di polizia mineraria;
- d) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle dell'ENPI (Ente Nazionale Previdenza Infortuni) ;
- e) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità Governative, Provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle strade Provinciali, delle Poste e telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenute che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato ;
- f) del R.D. 7/5/1926 n. 216 (convertito in legge 15/luglio/1926 n. 1379) e delle norme integrative stabilite con R.D. 26/3/1927, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono norme di riferimento ai prodotti delle industrie nazionali, salvo quanto stabilito nell'ambito del Mercato Comune Europeo ;
- g) della normativa vigente relativa :
 - per l'accettazione dei leganti idraulici; R.D. 2228 del 16/11/1939 - D.M. 3/Giugno/1968 e successive modificazioni ed integrazioni ;
 - per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato ; R.D. 2229 del 16/11/1939 - D.M. 3/giugno/1968 - L. 5/11/1971, n.1086, D.M. 16/6/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico; R.D. 2230 del 16/11/1939 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per l'accettazione delle calce R.D. 2231 del 16/11/1939 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per l'accettazione delle pietre naturali da costruzioni; R.D. 2232 del 16/11/1939 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per l'accettazione dei materiali per pavimentazione; R.D. 2234 del 16/11/1939 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) legge n.595 del 26/5/1965 e D.M. 3/6/1968 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alle nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici;
- i) del D.M. 26 marzo 1980 per le opere con materiale in conglomerato cementizio e cemento armato;
- j) delle leggi 2/febbraio/1973, n. 14 - legge 8/agosto/1977, n. 584, 3/gennaio/1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni relative alle procedure per appalti in opere pubbliche;
- k) del D.M. 30 dicembre 1912 - norme per l'accettazione dei legnami con successive modifiche ed integrazioni;
- l) del D.P. 15 Luglio 1925 e delle "Norme U.N.I. " per l'accettazione dei materiali ferrosi; L. 5 novembre 1971 n. 1086 e D.M. 16 giugno 1976 con successive modifiche ed integrazioni.

- m) delle norme generali concernenti l'impiego e l'esecuzione della saldatura autogena emanate con decreto del 26 febbraio 1936, integrato con circolare in data 20 novembre 1936 con successive modifiche ed integrazioni;
- n) delle Norme dell'Associazione Elettronica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e dell'E.N.P.I. (Ente Nazionale prevenzioni infortuni) per quanto riguarda le linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'appaltatore - su richiesta della direzione dei lavori - è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

- o) delle leggi e Regolamenti intorno alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme citati negli altri capi del presente capitolato.

Inoltre :

- p) l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto le condizioni normative o retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alla associazione stipulanti o receda da essi.

L'appaltatore è responsabile, in rapporto all'appaltante, della osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto.

Il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità in cui al comma precedente e cioè senza pregiudizio degli altri diritti dell'appaltante.

In caso di violazione degli obblighi suddetti da parte dell'appaltatore nei confronti dell'appaltante questi procederà in conformità a quanto previsto dal capitolato generale.

- q) l'appaltante d'intesa con le autorità competenti, si riserva eventualmente di importare che la mano d'opera non specializzata per l'esecuzione dei lavori appaltati sia assunta dagli imprenditori, in loco anche mediante limitati turni settimanali, senza che per ciò la ditta aggiudicatrice possa affacciare pretese di speciale compenso ;
- r) la fornitura all'Ufficio del Genio Civile o alla Direzione Regionale cui spetta la soprintendenza ai lavori di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera o altro nel termine che sarà stabilito.

In particolare si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese nonché il numero delle giornate-operaio impiegato nello stesso periodo.

Il Direttore dei Lavori ha diritto di esigere dall'appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che l'appaltatore farà all'Ufficio che sovrintende ai lavori. Il Direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente i dati, con le eventuali note e commenti del predetto Ufficio.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sarà da considerare inadempienza contrattuale.

Articolo 37

POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 200.000,00, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Art. 38

DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto, oltre che il presente capitolato, il capitolato generale delle opere del Ministero dei LL.PP., approvato con decreto Ministeriale 16 Luglio 1962, n.1063 e gli elaborati allegati al presente capitolato.

Fanno parte integrante del contratto, ancorché materialmente non allegati:

- il presente capitolato;
- il Capitolato Generale dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n° 145;
- Listino prezzi regionale – ANNO 2019.
- la Relazione Tecnica;

Il Progettista

Geom. Nicola Biancofiore
